



COMUNE DI SALÒ

PROVINCIA DI BRESCIA

Ordinanza N. 119
Data di registrazione 12/05/2025

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA NAVIGAZIONE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI DENOMINATE TRIATHLON SPRINT CITTA' DI SALO' E IL FONDO NEL GOLFO"ANNO 2025

IL SINDACO

VISTA l'autorizzazione per lo svolgimento delle manifestazioni nello specchio d'acqua antistante il Golfo di Salò, rilasciata alla Società Canottieri Garda Salò – Associazione Sportiva Dilettantistica con prot. n. 6767 del 26.02.2025;

RILEVATO che nel calendario delle manifestazioni della Società Canottieri Garda Salò - Associazione Sportiva Dilettantistica è inserita la gara di triathlon denominata "TRIATHLON SPRINT CITTA' DI SALÒ" che si terrà il giorno domenica 25 maggio 2025 dalle ore 13.00 alle ore 14.30 (frazione nuoto) e la gara di nuoto denominata "Il Fondo nel Golfo", che si terrà sabato 28 giugno 2025, dalle ore 17.00 alle ore 20.30;

VISTA la richiesta presentata il giorno 06.05.2025 con prot. n. 14265 dal Presidente della Società Canottieri Garda Salò – Associazione Sportiva Dilettantistica, organizzatore delle manifestazioni di cui sopra, intesa ad ottenere l'ordinanza di sospensione temporanea della navigazione sullo specchio d'acqua interessato;

RITENUTO opportuno e necessario provvedere alla sospensione della navigazione sullo specchio d'acqua interessato delle manifestazioni di nuoto che si terranno il giorno domenica 25 maggio 2025 dalle ore 12.00 alle ore 15.00 e il giorno sabato 28 giugno 2025, dalle ore 16.00 alle ore 17.30 e dalle ore 18.20 alle ore 20.30, allo scopo di tutelare l'incolumità dei partecipanti alle menzionate manifestazioni;

RITENUTO, altresì, opportuno informare, ai fini della sicurezza, tutti i piloti delle imbarcazioni che navigheranno in prossimità dello specchio d'acqua interessato dalla manifestazione di attenersi ad una cauta navigazione, evitando l'attraversamento del campo di gara, del primo pomeriggio di domenica 25 maggio 2025 e, tardo pomeriggio e nella serata, di sabato 28 giugno 2025;

VISTO, l'art. 54, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che assegna al Sindaco la competenza all'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

VISTO l'art. 85 del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30.03.1942 n. 327;

VISTO l'at. 91 del Regolamento della Navigazione interna approvato con D.P.R. 28.06.1949 n. 631;

RICHIAMATA la L. 15 marzo 1997, n. 59;

VISTI i DD.PP.RR. 14 gennaio 1972, n. 5 e 24 luglio 1977, n. 616, il D.Lgs. n. 112/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATA l'ordinanza 3 luglio 1997, N. 58600 relativa alla disciplina della navigazione nelle acque interne lombarde;

VISTE la L.R.14 luglio 2009, n. 11 e la delibera di Giunta Regionale 22 dicembre 1999, n. 6/47317;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

1. la sospensione della navigazione nello specchio d'acqua antistante il Golfo di Salò, interessato dalle manifestazioni di nuoto denominate: "TRIATHLON SPRINT CITTÀ DI SALÒ" che si terrà il giorno domenica 25 maggio 2025 dalle ore 12.00 alle ore 15.00 (frazione nuoto) e la gara di nuoto denominata "Il Fondo nel Golfo", che si terrà sabato 28 giugno 2025, dalle ore 16.00 alle ore 17.30 e dalle ore 18.20 alle ore 20.30;
2. ai fini della sicurezza, a tutti i piloti delle imbarcazioni che navigheranno in prossimità dello specchio d'acqua interessato dalla manifestazione, la cauta navigazione nelle giornate di domenica 25 maggio 2025 e sabato 28 giugno 2025, evitando l'attraversamento del campo di gara;
3. sono escluse dalla presente sospensione le unità di navigazione adibite al servizio di soccorso e vigilanza, le unità di navigazione adibite al servizio pubblico di linea e quelle utilizzate dagli organizzatori della manifestazione, che comunque devono attenersi ad una attenta navigazione.

RICORDA

1. che le violazioni alle disposizioni contenute al punto 1 della presente ordinanza sono punite con la sanzione da 25,00 euro a 500,00 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
2. che la presente ordinanza è valida per i giorni e gli orari indicati.

DISPONE

Affinché la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante affissione all'albo della residenza municipale e in altri luoghi pubblici; la stessa sarà inviata per opportuna conoscenza al Prefetto, al Questore ed ai restanti soggetti responsabili delle Forze dell'Ordine cittadine.

La Polizia Locale e gli Agenti delle Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione e dell'osservanza della presente ordinanza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del c.p.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n. 241, si avverte che contro il presente atto gli interessati possono presentare ricorso al TAR di Brescia nei termini e modi previsti dal D. Lgs. 02/07/2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il sindaco
CAGNINI FRANCESCO / INFOCAMERE
S.C.P.A.